



## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO:** INVITO ALLE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA PER L'ISCRIZIONE DEL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA, AI SENSI DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 09/02/2023 ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO (N. 2681)

### IL SEGRETARIO GENERALE F.F. E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

**VISTO** l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";

**VISTO** l'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 29.11.2008, convertito nella L. n. 2 del 28.1.2009 - così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. con Legge n. 120/2020) - che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel Registro delle imprese;

**VISTO** che la norma richiamata fissa il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese costituite in forma societaria già iscritte nel Registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese;

**VISTO** che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate "*Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice*";

**TENUTO CONTO** che tra le imprese prive di domicilio digitale vi sono imprese non più attive o potenzialmente non operative, con procedure concorsuali in corso o chiuse, per cui i soggetti obbligati non hanno mai chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese;

**PRECISATO** che l'Ufficio del Registro delle imprese effettua periodicamente operazioni di "pulizia" mediante la cancellazione d'ufficio, laddove gli strumenti normativi lo consentano, per imprese individuali, società di persone e per una limitata parte delle società di capitali;

**OSSERVATO** che per le imprese non più attive e potenzialmente cancellabili è necessaria un'attività istruttoria puntuale e approfondita;

**RITENUTO** opportuno, per i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in fase di prima applicazione, di avviare il procedimento nei confronti delle imprese che abbiano sintomi di operatività/esistenza;

**TENUTO CONTO** che InfoCamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale, mette a disposizione l'applicativo *Cruscotto Qualità* per l'estrazione di elenchi delle posizioni ricadenti

nella procedura da attivare ed ha predisposto una procedura per l'attribuzione massiva d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 09/02/2023 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese ed alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese e sanzioni” ai sensi dell'art. 37 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con L n. 120/2020;

**CONSIDERATO** che nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa, il Regolamento approvato dal Consiglio camerale prevede che sia comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette società al fine di permettere loro l'eventuale regolarizzazione (similmente a quanto espressamente stabilito, per le imprese individuali, dall'art. 5 comma 2 d.l. n. 179/2012, conv. l. n. 221/2012, così come modificato dall'art. 37 dl n. 76/2020);

**CONSIDERATO** che l'ufficio del Registro imprese ha verificato che le imprese costituite in forma societaria aventi sede nella Camera di Commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia, che risultano attive, non soggette a procedure concorsuali, non candidate a procedure di cancellazione d'ufficio di cui all'art.2 del DPR 247/2004, e che non hanno comunicato un proprio domicilio digitale, oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito, risultano essere in numero così alto da non consentire di attivare contestualmente per tutte le stesse la procedura di assegnazione d'ufficio delle PEC e la contestazione della violazione amministrativa;

**VISTA** la Determinazione del Segretario Generale n. 125 del 2024 con la quale si approvava il listino delle condizioni d'acquisto di Infocamere S.c.p.a, società *in house providing*, con sede in Roma alla via G.B. Morgagni,13 (Partita IVA 02313821007), relativamente alla fornitura dei domicili digitali assegnati d'ufficio pari ad euro 0,55 oltre IVA e si prevedeva per il 2024 un costo per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali pari a euro 0,55 oltre IVA per le diecimila imprese, non cancellabili e prive di Pec, per un importo di euro 5500 oltre IVA

**CONSIDERATO** che lo scorso anno sono state già assegnati d'ufficio circa 3000 domicili digitali e che pertanto nel 2024, per quanto previsto dalla richiamata determinazione n. 125 del 2024, sarà possibile assegnare poco più di settemila domicili digitali tra ditte individuali e società e che nella selezione saranno escluse le imprese con il numero rea più alto;

**CONSIDERATI** gli elenchi estratti in data 30/07/2024 dal Cruscotto qualità delle tre province di Catanzaro Crotona Vibo Valentia l'ufficio del Registro imprese, seguendo il criterio di estrapolazione sopra descritto del numero Rea crescente, ha elaborato gli elenchi allegati al presente provvedimento, per un totale di n. 2681 società che non hanno comunicato un proprio domicilio digitale, oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito;

**CONSIDERATO** che in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;

**VISTO** l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: “Qualora il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione

*provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

**VISTA** la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito camerale;

**VISTA** la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento alle imprese costituite in forma societaria – quando siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto disposto dall'art. 8 c. 6 della legge 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento Camerale;

**VISTO** in particolare l'art 4 comma 1 del Regolamento che stabilisce: “La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali e/o società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi.”. Il comma 2 inoltre specifica: “La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.”;

**PRESO ATTO** che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante **pubblicazione per 15 giorni consecutivi** sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia, nella sezione Albo Camerale online e nella sezione dedicata al Registro Imprese;

**PRESO ATTO** che **da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di 30 giorni** entro cui gli imprenditori possono, in esecuzione della diffida, regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (*per un totale di quarantacinque giorni complessivi*);

**PRESO ATTO** che alle società inadempienti – secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009) – verrà applicata la sanzione di cui all'art 2630 c.c. in misura raddoppiata e che la norma stabilisce inoltre: “ *L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per ricevimento di comunicazione e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580*”;

**RILEVATO** che l'irrogazione della sanzione debba avvenire contestualmente all'assegnazione del domicilio digitale realizzando le finalità dell'art. 37 del DL n. 76/2020, emettendo verbale di accertamento ai sensi della Legge n. 689/1981;

**CONSIDERATO** che la notificazione dei verbali di accertamento di cui all'articolo 37 del DL 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, debba essere effettuata dando priorità all'economicità e alla celerità del procedimento amministrativo e che il domicilio digitale si

qualifica come luogo virtuale collegato al destinatario della notificazione rispetto al quale può considerarsi equivalente al domicilio fisico in quanto centro degli affari, in particolare per questioni inerenti l'attività di impresa;

**PRESO ATTO** che il sistema camerale - tenuto conto che il processo automatizzato riduce al minimo l'attività di istruttoria e di irrogazione dei verbali di accertamento e non prevede alcuna notificazione cartacea al trasgressore, ma solo la notifica elettronica presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio all'impresa - ha stabilito in € 5,00 l'importo da addebitare al soggetto sanzionato quale rimborso delle spese di procedimento;

**VISTA** la comunicazione di invito ad iscriverne il domicilio digitale ed avvio del procedimento d'ufficio, che fa parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** gli elenchi di n. 2681 società destinatarie della comunicazione, che sono parte integrante del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dai Responsabili del Servizio VII (Dr. Lorenzo Procopio) – VIII (D.ssa Rosanna Bennardo) e IX (D.ssa Alessandra Gazzani Marinelli);

**RICHIAMATE** la determinazione Presidenziale n. 1 del 03/11/2022 e la Delibera di Giunta Camerale n. 1 del 05/12/2022, relativa alla propria nomina quale Conservatore della Camera di Commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia;

#### DETERMINA

- Di approvare la comunicazione di invito ed avvio del procedimento d'ufficio, allegato al presente provvedimento, che si ritiene portato a conoscenza delle imprese in elenco il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese, secondo quanto stabilito dal Regolamento camerale citato nelle premesse;
- Che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia, nella sezione Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese, e che rimanga pubblicato sino al 16 settembre 2024, giorno di scadenza della diffida;
- che i verbali di accertamento delle violazioni amministrative, le cui spese del procedimento sono fissate in € 5,00, siano emessi contestualmente all'attribuzione del domicilio digitale e notificati, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione da InfoCamere, presso lo stesso domicilio digitale assegnato d'ufficio, in quanto rappresentazione virtuale del centro degli affari del trasgressore.
- di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria delle tre province di Catanzaro Crotona Vibo Valentia;

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dr. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)